



## Regolamento 10-24

Introduzione o asportazione nel/dal territorio doganale di merci commerciabili attraverso strade doganali non occupate o uffici di servizio privi di competenze in materia d'imposizione

---

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

<b>Elenco delle abbreviazioni .....</b>	<b>3</b>
<b>1      Basi legali .....</b>	<b>4</b>
<b>2      Scopo .....</b>	<b>4</b>
<b>3      Condizioni.....</b>	<b>4</b>
<b>4      Direzione del traffico.....</b>	<b>4</b>
<b>5      Forma della dichiarazione .....</b>	<b>4</b>
<b>6      Accordo .....</b>	<b>5</b>
<b>7      Trattamento di richieste che non adempiono le condizioni .....</b>	<b>5</b>
<b>8      Domicilio di recapito .....</b>	<b>5</b>
<b>9      Prestazione di garanzia .....</b>	<b>5</b>
<b>10     Procedura d'imposizione.....</b>	<b>5</b>
10.1     Predichiarazione delle merci in e-dec .....	5
10.2     Annuncio del passaggio del confine.....	6
10.3     Accettazione e controllo formale della dichiarazione doganale e termine d'intervento.....	6
10.4     Introduzione o asportazione nel/dal territorio doganale delle merci da quest'ultimo .....	6
10.5     Visita .....	7
10.6     Sgombero delle merci.....	7
<b>11     Accordo .....</b>	<b>7</b>
11.1     Accordo sull'introduzione o sull'esportazione nel/dal territorio doganale di merci commerciabili attraverso strade doganali non occupate o uffici di servizio privi di competenze in materia d'imposizione .....	7

**Elenco delle abbreviazioni**

<b>Termine/ abbreviazione</b>	<b>Significato</b>
Basi	UDSC, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Bern
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane ( <a href="#">RS 631.0</a> )
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'UDSC
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

## 1 Basi legali

[Art. 42 cpv. 2 LD](#)

## 2 Scopo

La procedura illustrata alla [cifra 10](#) consente alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di introdurre o asportare merci commerciabili attraverso strade doganali non occupate o degli uffici di servizio di confine privi delle necessarie competenze in materia d'imposizione.

## 3 Condizioni

Per applicare questa procedura devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- traffico regionale  
Per «traffico regionale» si intendono i trasporti all'interno degli spazi economici nelle zone di confine. Il livello regionale competente ne definisce l'estensione territoriale.
- peculiarità geografica  
Per «peculiarità geografica» si intende una deviazione «irragionevole» del tragitto, che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dovrebbe prendere in considerazione per l'imposizione delle merci commerciabili presso un UD occupato, dotato delle necessarie competenze in materia d'imposizione. A questo proposito è determinante il percorso tra il luogo di partenza e quello di destinazione.

Ciò che vale come deviazione «irragionevole» del tragitto è definito dal livello regionale competente.

- merci non soggette a divieti né all'obbligo di certificati o autorizzazioni (le merci soggette ai contingenti doganali sono ammesse)
- condizioni e prescrizioni vigenti per i mezzi di trasporto sono rispettate.

Il livello regionale competente, d'intesa con l'UDSC Bassa, decide sulle eventuali deroghe inerenti alle merci.

## 4 Direzione del traffico

La procedura è applicabile sia all'importazione sia all'esportazione.

## 5 Forma della dichiarazione

All'importazione la dichiarazione doganale avviene tramite il sistema e-dec Importazione.

All'esportazione la dichiarazione doganale è effettuata tramite il sistema e-dec Esportazione.

## 6 Accordo

Su richiesta scritta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, nell'ambito di un accordo il livello regionale competente autorizza l'introduzione o l'asportazione nel/dal territorio doganale di merci commerciabili attraverso strade doganali non occupate o ufficio di servizio di confine privi di competenze in materia d'imposizione, a condizione che

- siano soddisfatte le condizioni di cui alla [cifra 3](#) e
- le condizioni d'esercizio dell'ufficio di servizio di confine lo permettano.

Nell'accordo sono designati gli ufficio di servizio di confine (di controllo e strade doganali) e le merci alle quali è applicabile la procedura. Sono inoltre regolate altre condizioni procedurali.

Nell'esame delle richieste il livello regionale competente deve tener conto della parità di trattamento e prestare attenzione al fatto che non si pregiudichino in modo significativo le condizioni di concorrenza. Inoltre deve controllare che la sicurezza doganale venga garantita e che la semplificazione non comporti una riduzione dei tributi.

La validità dell'accordo è limitata a cinque anni al massimo. L'accordo può essere rinnovato su richiesta scritta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. In questo caso il livello regionale competente ne redige uno nuovo.

Il livello regionale competente fa controfirmare l'accordo dalla parte contraente.

L'accordo è soggetto a emolumenti (fr. 100.-)<sup>1</sup>.

## 7 Trattamento di richieste che non adempiono le condizioni

Le richieste che non adempiono le condizioni di cui alla [cifra 3](#) sono da rifiutare. Di regola il rifiuto è notificato con un normale scritto, ovvero senza la notificazione di una decisione.

## 8 Domicilio di recapito

I richiedenti domiciliati nel territorio doganale estero devono designare un domicilio di recapito in Svizzera. L'indirizzo deve essere indicato nell'accordo.

## 9 Prestazione di garanzia

L'obbligazione doganale deve essere imperativamente pagata mediante la PCD.

## 10 Procedura d'imposizione

### 10.1 Predichiarazione delle merci in e-dec

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara in anticipo per via elettronica le merci per l'imposizione all'importazione o all'esportazione. La predichiarazione può essere effettuata al più presto il giorno lavorativo precedente l'introduzione o l'asportazione durante gli orari d'apertura dell'UD di controllo. La merce che soggiace a limitazioni quantitative all'importazione o all'esportazione (contingenti doganali) può essere dichiarata al più presto il giorno in cui è trasportata oltre il confine doganale. Le indicazioni nella predichiarazione sono vincolanti.

---

<sup>1</sup> Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.11 dell'appendice](#).

## 10.2 Annuncio del passaggio del confine

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione annuncia in precedenza al livello locale competente, nella forma e nella modalità convenute (per fax o per e-mail), il luogo e la data del passaggio del confine. Il momento di questo annuncio è regolato nell'accordo. L'annuncio deve imperativamente avvenire durante gli orari d'apertura del livello locale competente. L'annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo del titolare dell'accordo;
- annotazione: «ACCORDO SULL'INTRODUZIONE O SULL'ASPORTAZIONE DI MERCI COMMERCIALIZZABILI ATTRAVERSO STRADE DOGANALI NON OCCUPATE»; n. dell'accordo XY;
- nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax di una persona di riferimento;
- valico di confine previsto;
- ora prevista per l'introduzione o l'asportazione nel/dal territorio doganale delle merci;
- numero della dichiarazione doganale elettronica.

Inoltre la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione invia all'ufficio di servizio di confine di controllo i documenti di scorta necessari ai fini della dichiarazione doganale.

## 10.3 Accettazione e controllo formale della dichiarazione doganale e termine d'intervento

L'accettazione della dichiarazione doganale e il controllo formale avvengono conformemente alle disposizioni generali.

Indipendentemente dal risultato della selezione inerente alla dichiarazione doganale, il livello locale competente può, entro il termine d'intervento, vietare l'introduzione o l'asportazione nel/dal territorio doganale delle merci o fissare altre condizioni. A tale proposito contatta per telefono, fax o e-mail, la persona di riferimento indicata nell'annuncio conformemente alla [cifra 10.2](#).

Se la suddetta persona non è reperibile telefonicamente entro il termine d'intervento, oppure non risponde al fax o all'e-mail nella forma e nelle modalità convenute, si ritiene che le condizioni menzionate nell'accordo non sono state rispettate.

Il termine d'intervento decorre dalla ricezione dell'annuncio presso il livello locale competente secondo la [cifra 10.2](#). La durata di questo termine è disciplinata nell'accordo.

## 10.4 Introduzione o asportazione nel/dal territorio doganale delle merci da quest'ultimo

Se entro il termine d'intervento fissato il livello locale competente non interviene, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può introdurre o asportare le merci dichiarate all'ora pre-stabilita attraverso il valico di confine designato. Al momento del passaggio del confine, essa deve portare con sé una copia dell'accordo, della dichiarazione doganale e dei documenti di scorta.

Se l'ufficio di servizio di confine è occupato, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta al personale in servizio una copia dell'accordo e una copia della dichiarazione doganale.

## 10.5 Visita

All'atto dell'introduzione o dell'asportazione nel/dal territorio doganale da quest'ultimo, le merci possono essere sottoposte a visita, indipendentemente da se tale visita sia stata comunicata o meno alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione entro il termine d'intervento.

Il livello locale competente svolge la visita autonomamente (p. es. nel caso di valichi di confine o di strade doganali non occupati) o delega tale compito all'ufficio di servizio di confine (ev. team MOBE), nel caso in cui quest'ultimo sia occupato all'ora prevista per il passaggio. Il livello locale competente informa l'ufficio di servizio di confine al riguardo.

L'ufficio di servizio di confine può effettuare una visita anche in assenza di ordini in tal senso da parte del livello locale competente.

L'ufficio di servizio di confine che ha effettuato la visita registra il risultato nel sistema e-dec.

## 10.6 Sgombero delle merci

Se viene effettuata una visita, le merci possono essere sgomberate soltanto dopo la liberazione da parte dell'ufficio di servizio di confine.

Se non viene effettuata alcuna visita, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha facoltà di disporre delle merci dichiarate dopo che queste ultime sono state introdotte o asportate attraverso il valico di confine designato.

## 11 Accordo

### 11.1 Accordo sull'introduzione o sull'esportazione nel/dal territorio doganale di merci commerciabili attraverso strade doganali non occupate o uffici di servizio privi di competenze in materia d'imposizione<sup>2</sup>

Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), si conviene quanto segue.

#### Sezione 1 – In generale

##### Cifra 1 Oggetto

Il presente accordo autorizza la ditta a dichiarare le merci di cui alla cifra 4 nella procedura doganale semplificata descritta qui appresso.

Tale procedura è applicabile all'importazione e/o all'esportazione.

##### Cifra 2 Domicilio di recapito (facoltativo)

Domicilio di recapito per titolari dell'accordo con domicilio nel territorio doganale estero:  
La ditta ha eletto quale recapito di domicilio in Svizzera: XY.

---

<sup>2</sup> Modello «19.98 i».

**Cifra 3** Campo d'applicazione

Il presente accordo autorizza la ditta a introdurre le merci di cui alla cifra 4 con luogo di partenza XY e luogo di destinazione XY attraverso il valico di confine non occupato di XY.

Le merci che vengono presentate al valico di confine entro l'orario d'imposizione per le merci commerciabili devono essere dichiarate nella procedura ordinaria.

**Cifra 4** Genere di merce

La procedura d'imposizione doganale semplificata è applicabile alle seguenti merci: XY.

Oltre alle suddette merci, sullo stesso veicolo non è consentito trasportarne altre.

**Cifra 5** Livello locale competente

Il livello locale di XY è il livello locale competente (di seguito «livello locale competente»).

Il livello locale competente effettua imposizioni da XY.

Le coordinate dell'ufficio sono le seguenti: tel. n. tel., fax n. fax, e-mail indirizzo e-mail.

**Cifra 6** Garanzia

La ditta deve pagare i tributi contro fattura nell'ambito della procedura accentrata di conteggio (PCD) dell'UDSC. A questo proposito l'UDSC gestisce il conto PCD n. XY.

**Sezione 2 – Prescrizioni procedurali**

**Cifra 7** Predichiarazione (dichiarazione doganale)

La ditta dichiara al livello locale competente, in anticipo e nel sistema «e-dec Importazione» e/o «e-dec Esportazione» ai fini dell'imposizione all'importazione e/o all'esportazione.

La predichiarazione può avvenire non prima del giorno lavorativo precedente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione da quest'ultimo. Le merci importabili o esportabili in quantità limitate (contingenti doganali) possono essere dichiarate non prima del giorno in cui varcano il confine.

Fanno stato i dati contenuti nella predichiarazione.

**Cifra 8** Accettazione delle dichiarazioni doganale

La dichiarazione doganale è considerata accettata se ha superato l'esame sommario da parte del sistema EED dell'UDSC.

**Cifra 9** Annuncio del passaggio del confine

La ditta comunica il passaggio del confine previsto al livello locale competente per mail, con un anticipo di numero ore, tuttavia non prima del giorno lavorativo precedente l'introduzione nel territorio doganale e/o l'asportazione dal territorio doganale della merce. L'annuncio contiene i seguenti dati:

- nome della ditta;
- nome, indirizzo e-mail, n. di telefono e di fax della persona di riferimento per eventuali interventi;
- annotazione: «ACCORDO SULL'INTRODUZIONE DI MERCI COMMERCIALIZZABILI ATTRAVERSO STRADE DOGANALI NON OCCUPATE»; numero dell'accordo corrisponde al numero dell'incarto;
- valico di confine previsto;
- ora prevista per l'introduzione o l'esportazione nel/dal territorio doganale delle merci;
- numero della dichiarazione;
- eventuali ulteriori dati.

Con l'annuncio, la ditta invia per e-mail al livello locale competente i documenti di scorta necessari ai fini della dichiarazione doganale.

Il medesimo giorno la ditta invia al livello locale competente, per posta A, i documenti di scorta in originale.

Per i passaggi del confine antecedenti alle ore XY, l'annuncio deve essere allestito fino alle ore XY del giorno lavorativo precedente. È possibile stilare annunci unicamente durante gli orari d'imposizione del livello locale competente (v. cifra 5).

Fanno stato i dati contenuti nell'annuncio.

**Cifra 10** Possibili interventi del livello locale competente

Durante il termine d'intervento il livello locale competente può vietare l'introduzione delle merci, ordinare una visita o fissare altre condizioni.

Il termine d'intervento decorre dalla ricezione dell'annuncio (p.es. via fax) presso il livello locale competente. La sua durata è di XY minuti.

Il livello locale competente contatta la persona di riferimento indicata nell'annuncio per telefono.

La ditta assicura che la suddetta persona sia reperibile telefonicamente durante il termine d'intervento. Se, durante tale termine, il livello locale competente non riesce a reperirla, oppure essa non risponde al fax o alla mail entro il termine d'intervento, si ritiene che le condizioni menzionate nell'accordo non siano state rispettate.

Se durante il termine d'intervento il livello locale competente non interviene, la ditta può introdurre le merci dichiarate all'ora prestabilita attraverso il valico di confine designato.

## **Regolamento 10-24 – 1° gennaio 2025**

L'UDSC può eseguire controlli in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

### **Cifra 11** Passaggio del confine

La ditta introduce o esporta nel/dal territorio doganale le merci dichiarate in anticipo attraverso il valico di confine designato all'ora prestabilita. Essa deve portare con sé una copia dell'accordo, una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta. Se il valico di confine è occupato, la ditta presenta al personale dell'UDSC in servizio la documentazione di cui è in possesso.

### **Cifra 12** Visita

Il personale dell'UDSC può effettuare una visita in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

La ditta è tenuta a collaborare secondo le indicazioni del personale doganale.

### **Cifra 13** Sgombero delle merci

Se il personale dell'UDSC non ha ordinato nessuna visita, la ditta ha facoltà di sgomberare le merci subito dopo che queste ultime sono state introdotte attraverso il valico di confine. Per contro, se il personale dell'UDSC ha ordinato la visita, le merci possono essere sgomberate solo a liberazione avvenuta da parte del personale stesso.

### **Cifra 14** Base di calcolo

L'importo dei tributi doganali è calcolato in base al genere, alla quantità e allo stato delle merci nel momento in cui vengono introdotte attraverso il confine doganale.

### **Cifra 15** Obbligo di pagare i tributi doganali

I tributi doganali, così come altri tributi che l'UDSC riscuote, devono essere percepiti in base alle aliquote e alle basi di calcolo valide nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale.

## **Sezione 3 – Disposizioni particolari**

### **Cifra 16** Equipaggiamento dei veicoli

I veicoli (di un peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t) soggetti alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) devono essere equipaggiati con il relativo apparecchio di rilevazione.

**ANNOTAZIONE:** se il valico di confine non è dotato di radiofari DSRC, il detentore del veicolo necessita di un'autorizzazione TTPCP separata e relativa al veicolo.

### **Cifra 17** Permesso di circolare la notte

A seconda dell'orario e della categoria di veicolo, il conducente deve eventualmente disporre di un permesso di circolare la notte e/o la domenica.

## **Sezione 4 – Disposizioni finali**

### **Cifra 18** Diritto vigente

A condizione che il presente accordo non contenga regolamentazioni derogatorie, si applicano le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti di natura non doganale della Confederazione, la cui esecuzione compete all'UDSC.

### **Cifra 19** Impegno

La ditta si impegna a rispettare le condizioni relative al presente accordo e a realizzarle nei termini.

### **Cifra 20** Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Se non sussistono disposizioni penali particolari, l'infrazione delle prescrizioni previste nel presente accordo sono perseguite come inosservanze alle prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

### **Cifra 21** Disdetta ordinaria dell'accordo

- L'UDSC o la ditta possono disdire l'accordo in qualsiasi momento per scritto per la fine di un mese con un preavviso di un mese.
- Qualora la ditta decidesse di non utilizzare più il presente accordo, deve disdirlo immediatamente e spontaneamente.

### **Cifra 22** Disdetta immediata dell'accordo da parte dell'UDSC

L'UDSC può disdire l'accordo immediatamente se la ditta:

- non adempie più le condizioni per il suo rilascio;
- non rispetta le condizioni ivi fissate; oppure
- commette un'infrazione grave o ripetute infrazioni al diritto federale, sempre che la sua esecuzione compete all'UDSC.

### **Cifra 23** Trasmissibilità

Il presente accordo non è trasmissibile.

### **Cifra 24** Entrata in vigore; validità; rinnovo

Il presente accordo entra in vigore in data XY.

È valido fino al XY.

Se occorre rinnovare l'accordo, la ditta deve presentare domanda scritta al livello regionale competente almeno un mese prima della scadenza. Il rinnovo è soggetto al pagamento di un emolumento.